

14 MAR 2013

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Redacted]

R.G.N. 1145/2010

Cron. 6501

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAURA LA TERZA - Presidente - Ud. 04/12/2012
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - PU
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 1145-2010 proposto da:

[Redacted], elettivamente domiciliato in ROMA, [Redacted], presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO CAVALLINI, giusta delega in atti;

2012

- ricorrente -

4127

contro

[Redacted]. in liquidazione, [Redacted] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,


CIRCONVALLAZIONE CLODIA [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED], giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6649/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2008 R.G.N. 10310/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato PATRIZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.





### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29.12.08 la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame contro la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda di [redacted] intesa ad ottenere la reintegra nel proprio posto di lavoro presso la [redacted] previa dichiarazione di nullità del licenziamento disciplinare intimatogli il 28.5.03 in quanto discriminatorio e ritorsivo e comunque privo di giusta causa o giustificato motivo.

L'addebito riguardava l'aver il lavoratore diffamato la società presentando, insieme con altri cinque dipendenti della stessa, un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli - corredato da documenti aziendali - per irregolarità che sarebbero state commesse dalla [redacted] in relazione all'appalto per la manutenzione dei semafori cittadini, per altro senza averle previamente segnalate ai superiori gerarchici.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il [redacted] affidandosi a cinque motivi.

La [redacted] si resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dalla [redacted] A., di inammissibilità del ricorso perché non rispettoso del requisito di cui all'art. 366 bis c.p.c. (applicabile *ratione temporis* al caso di specie) e contenente mere censure in punto di fatto, in quanto tali estranee alla presente sede.

Al contrario, da un lato i quesiti risultano correttamente formulati, dall'altro il ricorrente sollecita un consentito sindacato sulla ripartizione dell'onere probatorio in caso di licenziamento e sull'interpretazione di norme cd. elastiche come quelle in tema di giusta causa o giustificato motivo.

È noto che, a differenza delle norme a contenuto certo o definitorio, ovvero a "struttura rigida", quelle cd. elastiche sono norme a variabile contenuto assiologico, che richiedono all'interprete giudizi di valore su regole o criteri etici o di costume o proprie di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici.



R.G. n. 1145/10  
Ud. 4.12.2012

Gli esempi sono innumerevoli: oltre ai concetti di giusta causa o di giustificato motivo si pensi, ad esempio, a quelli di buona fede nelle trattative, interesse del minore, concorrenza sleale, vincolo pertinenziale, carattere creativo dell'opera dell'ingegno, importanza, dell'inadempimento, danno ingiusto, stato di bisogno etc.

Mentre l'interpretazione delle norme a struttura rigida o definitoria non pone seri problemi di delimitazione del sindacato di legittimità, ben più difficoltoso è il distinguere giudizio di fatto e giudizio di diritto quando si passi ad interpretare norme elastiche o clausole generali (entrambe le locuzioni possono adoperarsi fungibilmente, come altre di analogo valenza).

La soluzione implica una brevissima digressione (senza alcuna pretesa di esaustività) sulla natura dell'interpretazione nomofilattica, muovendo dalla giurisprudenza di questa S.C. proprio in tema di giusta causa di licenziamento e proporzionalità tra infrazione disciplinare e sanzione.

Come altre volte statuito (v., solo fra le più recenti, Cass. 26.4.2012 n. 6498; Cass. 2.3.2011 n. 5095; Cass. 13.12.2010 n. 25144), si tratta di nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo, configura attraverso disposizioni, di minimo contenuto definitorio, che delineano un modulo generico che ha bisogno di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro violazione o mancata applicazione è, quindi, denunciabile in sede di legittimità, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza e ricostruzione dei fatti che specificano il parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di merito, incensurabile innanzi alla Corte Suprema se privo di errori logici o giuridici.

Pertanto, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare norme elastiche come quelle in discorso non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento (soprattutto, ma non solo, dai principi costituzionali).



R.G. n. 1145/10

Ud. 4.12.2012

~~\_\_\_\_\_~~ / in liquidazione

L'opinione contraria non solo sottrarrebbe all'opera di nomofilachia proprio le norme (quelle cd. elastiche) che più esprimono l'assetto valoriale d'un dato ordinamento giuridico e che, proprio per la loro marcata variabilità assiologica, più di altre necessitano di un'unificazione interpretativa, ma ridurrebbe l'attività della Corte Suprema alla mera individuazione, a livello generale, del significato da assegnare al testo normativo, al punto che la soluzione nel caso concreto sottopostole sarebbe solo un effetto secondario della prima operazione, quasi un non voluto sottoprodotto.

Addirittura, estremizzando, si è sostenuto da parte di certa dottrina che la nomofilachia sarebbe una funzione a sé, esterna all'area giurisdizionale propriamente detta ed analoga all'attività dottrinale, perché l'analisi del caso singolo sarebbe utile al solo fine di mettere alla prova l'interpretazione, fermo restando – però – che l'opera di nomofilachia consisterebbe pur sempre nella formulazione in termini generali del significato della norma.

È chiara l'opzione culturale di tale affermazione, che privilegia il profilo meramente cognitivo: ma essa coglie solo una parte del vero, nel senso che l'interpretazione meramente descrittiva di significato è attività ermeneutica monca se non completata dalla verifica della correttezza dell'operazione di sussunzione effettuata dal giudice di merito.

Per meglio dire, quella puramente e semplicemente descrittiva di significato non è un'attività di interpretazione propria del diritto, ma è comune a qualsivoglia branca del sapere.

Solo l'interpretazione mediante opera di sussunzione del caso concreto nella portata regolatrice della norma è attività prettamente giurisdizionale. L'analisi del fatto non è un mero strumento di verifica della tenuta dell'interpretazione descrittiva, ma funge da completamento e definizione (nel senso di una sorta di regolamento "dei confini") dell'interpretazione conoscitiva e decisoria accolta.

Invero, a differenza dell'interpretazione dottrinale, quella giurisprudenziale non si riduce mai ad un'interpretazione meramente descrittiva di significato e ciò perché il giudice – anche a livello di Corte Suprema – non può limitarsi a prendere atto dei possibili molteplici significati della norma, dovendo pur sempre preferirne uno in



R.G. n. 1145/10

Ud. 4.12.2012

~~\_\_\_\_\_~~ S.r.l. in liquidazione

base alla sua idoneità a risolvere la controversia, secondo una scelta di valore determinata non da mere convinzioni personali, ma dalla coerenza con gli altri valori presenti nell'ordinamento.

A sua volta l'interpretazione decisoria – e quella dei giudici è sempre tale – si svolge in due passaggi: il primo consiste nel riformulare un enunciato e, perciò, tale interpretazione viene concettualmente equiparata alla traduzione, nel senso che stabilisce una relazione sinonimica tra un enunciato del linguaggio legislativo e uno del linguaggio dottrinale o giurisprudenziale.

Il passaggio ulteriore, quello di sussunzione, consiste nell'applicare ad un singolo caso controverso la norma previamente individuata in sede di interpretazione in astratto.

In termini sostanzialmente analoghi si esprimono sia la teoria analitica sia quella ermeneutica dell'interpretazione: interpretare un testo normativo non vuol dire *descrivere* ciò che esso rivela, ma *ascrivere* ad esso un contenuto semantico, che non si trova già confezionato nella norma, ma ha bisogno dell'opera dell'interprete che lo sceglie – appunto - tra i molteplici significati possibili attraverso un procedimento dialettico in cui norma, fattispecie astratta e fatto interagiscono.

In sintesi, quella nomofilattica della S.C. è un'interpretazione giurisprudenziale (anche) decisoria, inizialmente non dissimile da quella del giudice di merito.

Ciò che la rende peculiare rispetto all'interpretazione svolta a livello di merito è – invece – la ricerca di un'armonizzazione tra diversi enunciati affinché nel loro insieme “*facciano sistema*”, ossia stabiliscano le condizioni di base di una uniforme interpretazione giurisprudenziale, valore servente rispetto a quello, primario, dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (o, *rectius*, di fronte al diritto).

Tale premessa è sicuramente più coerente con l'opinione tradizionale (che risale ai più autorevoli studi che siano stati compiuti sulla funzione delle Corti Supreme) secondo cui spetta al giudice di legittimità verificare se il fatto ricostruito in sede di merito sia stato correttamente ricondotto alla norma poi applicata. Non a caso, tanto l'art. 360 c.p.c. quanto l'art. 606 c.p.p. rendono denunciabile per cassazione non

